


CITTÀ DI AGROPOLI



**REGOLAMENTO PER IL
CONFERIMENTO E LA GESTIONE DEGLI
INCARICHI LEGALI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 07.02.2011.

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del regolamento**
- Art. 2 - Elenco degli avvocati**
- Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco**
- Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco**
- Art. 5 - Deroghe**
- Art. 6 - Competenze economiche**
- Art. 7 - Estensione delle attività**
- Art. 8 - Registro degli incarichi**
- Art. 9 - Obblighi dell'incaricato**
- Art. 10 - Revoca degli incarichi**
- Art. 11 - Cancellazione dall'elenco**
- Art. 12 - Pubblicità**
- Art. 13 - Trattamento dei dati**
- Art. 14 - Norme di rinvio**

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le procedure per il conferimento ad avvocati esterni all'Amministrazione degli incarichi di rappresentanza e difesa tecnica in giudizio dell'ente, ogni qualvolta il Comune sia costretto a ricorrervi per resistere o promuovere liti a tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi.

Art. 2 - Elenco degli avvocati

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali legali esterni è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio in giudizio.

2. L'iscrizione ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità e sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000:

- dati anagrafici e professionali;
- l'iscrizione all'Albo Professionale,
- l'eventuale iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori,
- l'insussistenza di cause ostative a norma di legge a contrattare con la Pubblica Amministrazione,
- l'insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- l'insussistenza, al momento della richiesta, di contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale;
- il ramo di specializzazione;
- la dichiarazione di disponibilità ad accettare incarichi dall'Ente;
- l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente regolamento.

3. Alla domanda deve essere allegato *curriculum* formativo-professionale dal quale si evinca con chiarezza il tipo di attività in cui il professionista sia specializzato, con eventuale indicazione sommaria dell'oggetto e numero dei contenziosi ritenuti qualificanti rispetto alla specializzazione dichiarata.

4. La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco sono curati dal responsabile dell'area affari Generali- servizio contenzioso.

5. L'iscrizione nell'elenco avviene secondo l'ordine di presentazione delle domande e l'eventuale diniego è disposto dal responsabile degli Affari Generali con provvedimento tempestivamente comunicato al legale interessato.

6. I professionisti iscritti potranno presentare in ogni tempo l'aggiornamento dei loro *curricula* e chiedere la cancellazione dell'iscrizione che avverrà con effetto immediato.

7. L'elenco viene aggiornato con cadenza annuale entro il 31 gennaio, previo esame delle domande di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre.

Art. 3 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati, singoli o associati, che:

- siano iscritti al relativo Albo professionale da almeno 2 (due) anni;
- si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- non si trovino in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, come previste dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense;
- non abbiano contenzioso o incarico legale in essere contro il Comune, sia in proprio, sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati in caso di avvocato facente parte del medesimo studio legale.

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione o l'esclusione dall'elenco.

Art. 4 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco

1. La competenza a promuovere o resistere alle liti è della Giunta Comunale che valuta accuratamente la fondatezza dei motivi e fornisce le principali indicazioni necessarie al conferimento dell'incarico. Il conferimento dell'incarico legale è disposto dalla Giunta Comunale.

Al Sindaco compete in via esclusiva il conferimento della procura alle liti al difensore.

2. Nell'affidamento degli incarichi agli iscritti nell'elenco, si osservano i seguenti criteri:

a) casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;

b) ramo di specializzazione ed esperienze risultanti dal *curriculum*;

c) foro di competenza della causa affidata;

d) a parità di condizioni stabilite dai punti b) e c) viene adottato il principio di rotazione tra gli iscritti nell'elenco.

3. Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche e particolari in rami diversi del diritto; in tali casi, l'atto di conferimento dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 5 - Deroghe

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di derogare motivatamente ed in via eccezionale ai criteri fissati dal presente regolamento, nel caso in cui dovessero essere impugnati atti di rilevante importanza e relativi a questioni di massima complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione. Nella circostanza potranno essere interpellati e/o conferiti incarichi a professionisti di chiara fama, studiosi della materia, docenti universitari o ricercatori, anche se non risultanti iscritti nell'elenco di cui all'art. 2 del presente regolamento.

2. In tal caso, il provvedimento di conferimento dell'incarico dovrà essere adeguatamente motivato con riferimento alle ragioni della deroga.

Art. 6 - Competenze economiche

1. Il compenso per l'incarico legale nei giudizi davanti ai Giudici ordinari, amministrativi, tributari e speciali, arbitri, commissioni, collegi con funzioni giurisdizionali viene stabilito nella misura del minimo del tariffario (D.M. 8 aprile 2004, n. 127) e, comunque, entro i limiti massimi degli importi stabiliti nella seguente tabella:

Valore del giudizio Importi massimi liquidabili per l'intero giudizio

Cause di valore fino a € 600,00 - fino ad € 350,00;

Cause di valore da € 600,01 fino a € 1.600,00 - fino ad € 500,00;

Cause di valore da € 1.600,01 fino a € 2.600,00 - fino ad € 650,00;

Cause di valore da € 2.600,01 fino a € 5.200,00 - fino ad € 1.500,00;

Cause di valore da € 5.200,01 fino a € 25.900,00 - fino ad € 2.500,00

Cause di valore da € 25.900,01 fino a € 51.700,00 - fino ad € 3.000,00;

Cause di valore da € 51.700,01 fino a € 103.300,00 - fino ad € 3.500,00;

Cause di valore da € 103.300,01 fino a € 258.300,00 - fino ad € 4.000,00;

Cause di valore da € 258.300,01 fino a € 516.500,00 - fino ad € 4.500,00;

Cause di valore da € 516.500,01 fino a € 1.549.400,00 - fino ad € 5.000,00;

Cause di valore da € 1.549.400,01 fino a € 2.582.300,00 - fino ad € 5.500,00;

Cause di valore da € 2.582.300,01 fino a € 5.164.600,00 - fino ad € 6.000,00;

Cause di valore oltre € 5.164.600,00 - fino ad € 6.500,00;

Cause di valore indeterminabile innanzi al Giudice di Pace fino ad € 650,00;

Cause di valore indeterminabile innanzi alle altre Magistrature in primo grado fino ad € 3.500,00;

Cause innanzi alle Magistrature superiori (Corte d'Appello, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione).

Gli importi sopra riportati sono incrementati del 20%;

Procedimenti speciali, esecutivi e tavolari gli importi sopra riportati sono ridotti del 20%.

Giudizi innanzi al Giudice di Pace per responsabilità civile: € 600,00 più spese accessorie .

Giudizi innanzi al Tribunale di primo grado per responsabilità civile: € 900,00 oltre spese accessorie.

2. I compensi massimi individuati al comma 1 sono da intendersi al netto di I.V.A. e degli oneri previsti per legge (C.N.A.) e comprensivi della ritenuta d'acconto; i suddetti compensi sono al netto delle spese non imponibili effettivamente sostenute (contributo unificato, diritti di cancelleria, bolli).

3. In caso di ricorso amministrativo con istanza cautelare, in considerazione della maggiore attività legale richiesta, l'importo massimo determinato in tabella è maggiorato del 20%.
4. Qualora vengano assegnati allo stesso legale più incarichi relativi a giudizi connessi, il limite massimo del compenso è determinato secondo il giudizio avente valore più alto, maggiorato del 20% per ciascun ulteriore incarico connesso, fino ad un massimo del 100% dell'importo stabilito per il giudizio principale. La maggiorazione dell'importo massimo del compenso nella misura del 20% si applica anche per ogni ricorso per motivi aggiunti e per ogni chiamata di terzo, fatto salvo eventuale diverso accordo con il professionista.
5. In caso di soccombenza della controparte e/o di rinuncia agli atti con condanna della controparte alla rifusione di spese legali in misura maggiore di quella prevista dal presente regolamento, al legale incaricato viene corrisposta la maggiore somma determinata dal Giudice.
6. Qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), vengono corrisposte le competenze nella misura massima indicata in tabella ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa.
7. Le somme pattuite saranno corrisposte al professionista, previa presentazione di una parcella preventiva ed il responsabile del servizio assumerà relativo impegno di spesa.
8. Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, senza null'altro pretendere. In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune.
9. In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. b) e d), non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

Art. 7 - Estensione delle attività

1. Qualora ne ravvisi l'utilità, ai fini dell'acquisizione di ogni e qualsivoglia ulteriore elemento utile da far valere in giudizio, l'Amministrazione può disporre l'estensione dell'incarico mediante conferimento all'Avvocato individuato di ulteriori attività, connesse all'incarico principale.
2. L'entità del compenso per l'estensione degli incarichi di cui al comma precedente viene concordata tra le parti, nel rispetto dei criteri di congruità e proporzionalità.

Art. 8 - Registro degli incarichi

1. Il registro degli incarichi legali è istituito presso l'area Affari Generali e deve contenere le annotazioni degli incarichi conferiti, dei corrispondenti oneri finanziari, nonché delle altre informazioni relative a ciascun incarico.

Art. 9 - Obblighi dell'incaricato

1. Il legale nello svolgimento dell'incarico ha l'obbligo:
 - a) di aggiornare l'Ente sulle attività inerenti l'incarico;
 - b) relazionare circa le udienze svolte indicando le date di rinvio;
 - c) trasmettere la documentazione processuale (atti di costituzione in giudizio, memorie in favore dell'Ente e di controparte, verbali di udienza se in possesso del legale ecc.);
 - d) di richiedere la riunione dei giudizi ove consentito dall'ordinamento processuale al fine di limitare le spese legali;
 - e) di comunicare, entro il 31 ottobre, eventuali aumenti di spesa rispetto a quanto determinato con il conferimento dell'incarico, ove consentito dal presente regolamento.
2. Il legale ha altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente l'eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Dirigente del Servizio Affari Generali può revocare l'incarico quando il motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da incrinare il relativo rapporto fiduciario.
3. La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco.

Art. 10 - Revoca degli incarichi

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nei seguenti casi:

- a) venir meno dei requisiti stabiliti per l'iscrizione all'elenco;
- b) manifesta negligenza o errori evidenti;
- c) conflitto di interesse;
- d) ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;
- e) oggettiva impossibilità per il professionista incaricato di svolgere personalmente l'incarico;
- f) mancata comunicazione della causa di conflitto di interesse o di incompatibilità ai sensi dell'art. 10 comma 2.

2. L'incarico può essere altresì revocato per il venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende.

3. La revoca dell'incarico per i motivi sopra indicati, ad eccezione della lettera e) comma 1, determina altresì la cancellazione dall'elenco degli avvocati.

Art. 11 - Cancellazione dall'elenco

1. Il Dirigente dell'area Affari Generali dispone la cancellazione dall'elenco dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- siano responsabili di gravi inadempienze;
- abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;
- non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi come previsto dall'art. 9, comma 2.

2. La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista.

3. Il professionista che sia stato cancellato dall'elenco può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi almeno 3 anni dal provvedimento di cancellazione.

Art. 12 - Pubblicità

1. Per favorire le iscrizioni e l'aggiornamento dell'elenco, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, mediante avviso pubblico all'Albo Pretorio on line e sul sito Web istituzionale del Comune. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 13 - Trattamento dei dati

1. I dati forniti dagli interessati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati sono trattati ed utilizzati secondo il D.Lgs. n. 196/2003 e le disposizioni di legge vigenti.

Art. 14 - Norme di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.